



NEWS

# Euroconference

Edizione di venerdì 21 Marzo 2025

## CRISI D'IMPRESA

**Esdebitazione: esiste una soglia minima del soddisfacimento dei creditori?**

di Ernestina De Medio

## GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

**Regolarizzazione dell'omesso versamento del saldo Iva 2024**

di Alessandro Bonuzzi

## IMPOSTE SUL REDDITO

**Cripto-attività: richiesta maggiore trasparenza e regolamentazione dalla UE**

di Angelo Ginex

## ACCERTAMENTO

**Imprenditori agricoli alla prova delle indagini bancarie**

di Silvio Rivetti

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

**Gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale**

di Alessandra Mosca, Gian Luca Nieddu

## RASSEGNA AI

**Risposte AI sulle novità del bilancio d'esercizio 2024**

di Mauro Muraca

## SCENARIO PROFESSIONI

**Cerato e Caratti: focus su fisco e lavoro a “Scenario delle professioni: oggi e domani”**  
di **Simona D'Alessio** - Giornalista

**CRISI D'IMPRESA**

## ***Esdebitazione: esiste una soglia minima del soddisfacimento dei creditori?***

di **Ernestina De Medio**

Rivista **AI Edition** - Integrata con l'**Intelligenza Artificiale**

**CRISI  
E RISANAMENTO**

**IN OFFERTA PER TE € 130 + IVA 4%** anziché € 200 + IVA 4%  
Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta  
Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.  
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

**-35%**  
**Abbonati ora**

La giurisprudenza di legittimità, in ossequio alla ratio ispiratrice della legislazione in materia di esdebitazione, ha affrontato ancora, di recente, il tema dei presupposti essenziali per l'accesso al beneficio dell'esdebitazione di un soggetto fallito, ritenendo sufficiente che una parte dei debiti, oggettivamente considerati, sia stata pagata in sede di ripartizione dell'attivo, rimettendo al prudente apprezzamento del giudice del merito la valutazione comparativa della consistenza di quella "parte" rispetto a quanto complessivamente dovuto, per poi precisare che il "prudente apprezzamento del giudice" vada interpretato nel senso che, se ricorre il c.d. "requisito soggettivo", il beneficio dell'esdebitazione va di regola concesso, a esclusione del caso in cui i creditori concorsuali non siano stati soddisfatti neppure in parte, ovvero siano stati soddisfatti in percentuale "affatto irrisoria".

### **L'istituto dell'esdebitazione**

L'esdebitazione consiste nella liberazione del soggetto (imprenditore o anche consumatore) dai debiti non onorati e, dunque, l'inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti dopo la chiusura della liquidazione giudiziale (vecchio fallimento), e/o di procedura concorsuale che preveda la liquidazione dei beni.

In altri termini, il debitore fallito, che non abbia potuto ripianare integralmente i propri debiti attraverso la procedura concorsuale che lo ha colpito, può ugualmente ottenere la cancellazione dei debiti residui purché ricorrano determinate condizioni.

L'obiettivo dell'istituto è quello di assicurare un ragionevole equilibrio tra l'interesse dei creditori concorsuali e l'interesse del debitore e del sistema economico generale, consentendo proprio al debitore di conseguire, a determinate condizioni ed entro limiti ben definiti, la liberazione dai debiti anteriori non soddisfatti nella procedura.

La funzione consiste, appunto, nella liberazione dai debiti e nella conseguente inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale.

L'istituto dell'esdebitazione ha fatto il suo ingresso nel nostro ordinamento in sede di Riforma, operata con il D.Lgs. 5/2006, con l'introduzione agli articoli 142, 143 e 144 della relativa disciplina.

La *ratio* sottesa all'istituto in esame è da rinvenire nell'intenzione di consentire all'imprenditore fallito di reinserirsi nel sistema economico, eventualmente avviando una nuova attività economica, previa liberazione dai debiti rimasti non soddisfatti all'esito della procedura concorsuale.

L'esdebitazione costituisce il "*punto di equilibrio*" tra l'obiettivo, proprio della procedura fallimentare, del soddisfacimento integrale dei creditori del soggetto fallito e l'esigenza di un tempestivo rientro di questi nel circuito economico; mediante la concessione del beneficio *de quo*, pertanto, il fallito persona fisica è posto al riparo da eventuali azioni individuali esercitabili dal creditore, in tutto o in parte insoddisfatto, dopo la chiusura della procedura fallimentare.

In altri termini, esso rende non aggredibile il patrimonio del fallito dalle azioni esecutive dei creditori, i quali potranno soddisfare la propria pretesa creditoria soltanto nei confronti dei garanti o eventuali coobbligati del debitore.

Infatti, se, come rilevato, l'esdebitazione determina l'inesigibilità nei confronti del debitore dei crediti rimasti insoddisfatti, con la conseguenza che i creditori rimasti insoddisfatti non potranno agire giudizialmente nei confronti del debitore per ottenerne il pagamento, tuttavia resta salva la possibilità per i creditori di agire nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori e degli obbligati in via di regresso del debitore, per ottenere il pagamento della parte rimasta insoddisfatta dal loro credito nell'ambito della procedura cui è stato sottoposto il patrimonio del debitore.

L'importanza dell'esdebitazione è poi cresciuta quando, a seguito dell'articolo 14-*terdecies*, L. 3/2012, la stessa è stata applicata anche alle persone fisiche "*non fallibili*", come i consumatori, i professionisti e le piccole imprese "*sotto soglia*", nell'ambito della disciplina del sovraindebitamento.

La successiva Direttiva 2019/1023/UE (c.d. Direttiva *Insolvency*) ha ulteriormente promosso la liberazione dai debiti in tempi rapidi del debitore onesto e meritevole (*discharge*), in modo da consentire la ripartenza della sua attività (*fresh start*) a beneficio dell'intero sistema economico.

In particolare, la Direttiva ha stabilito che: "*nelle procedure che non comprendono un piano di rimborso, i termini per l'esdebitazione dovrebbero decorrere al più tardi dalla data dell'adozione, da parte di un'autorità giudiziaria o amministrativa, della decisione di apertura della procedura o dalla data della determinazione della massa fallimentare*".

Il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019), entrato in vigore il 15

luglio 2022, ha, pertanto, modificato e rafforzato l'istituto rispetto alla Legge Fallimentare, disciplinando in modo compiuto e organico, in attuazione dei principi della Direttiva *Insolvency*, e sostituendo la disciplina di cui alla L. 3/2012.

Con l'esdebitazione vengono anche meno le cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all'apertura della liquidazione giudiziale (articolo 278, comma 1, Codice). Si consente, così, a un soggetto di essere rieletto come amministratore di società (ai sensi dell'articolo 2382, cod. civ.), come pure di poter esercitare una professione subordinata all'iscrizione a un determinato albo (ad esempio, avvocato, titolare di farmacia, geometra, etc.), di assumere l'ufficio di tutore, curatore, giudice popolare, esattore delle imposte, etc..

Restano tuttavia esclusi dall'esdebitazione, in ragione della particolare natura degli stessi o delle specifiche esigenze di tutela del creditore, in particolare, gli obblighi di mantenimento e alimentari; i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale; le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

Possono beneficiare dell'esdebitazione sia persone fisiche, sia società (di persone o di capitali), sia altri enti, sottoposti a liquidazione giudiziale. Se si tratta di una società o altro ente, le condizioni per l'esdebitazione devono sussistere nei confronti di tutti i soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti (articolo 278, comma 5, Codice). Pertanto, la mancanza delle condizioni, con riferimento anche a uno dei soci o amministratori, preclude il beneficio per la società e per tutti gli altri soci.

### **Il quadro normativo**

La disciplina dell'esdebitazione ha subito significative modifiche con l'introduzione del Codice (D.Lgs. 14/2019), che ha eliminato il requisito oggettivo del soddisfacimento dei creditori almeno *"in parte"*, previsto dall'articolo 142, L.F..

Nel sistema previgente, la parziale soddisfazione dei creditori era considerata elemento imprescindibile per l'accesso al beneficio, sebbene la giurisprudenza avesse adottato interpretazioni meno restrittive, riconoscendo il beneficio anche in caso di soddisfacimento non integrale, purché non simbolico o irrisorio.

L'articolo 280, Codice, applicabile alle procedure iniziate dopo il 15 luglio 2022, ha definitivamente eliminato tale requisito, enfatizzando, invece, la valutazione della condotta del debitore (requisito soggettivo).

La Suprema Corte da sempre ritiene sufficiente che una parte dei debiti, oggettivamente considerati, sia stata pagata in sede di ripartizione dell'attivo e la valutazione comparativa della consistenza di quella *"parte"* (in rapporto a quanto dovuto nel complesso) è rimessa al *"prudente apprezzamento del giudice di merito"*.

Con la sentenza n. 7550/2018, la Suprema Corte aveva già ribadito la tesi estensiva per

l'esdebitazione, ritenendo che potesse essere concessa, una volta valutati i requisiti soggettivi della meritevolezza, quando, come previsto dall'articolo 142, L.F., vengono soddisfatti almeno in parte i creditori.

Per "*almeno in parte*" deve intendersi la soddisfazione almeno parziale dei crediti presi congiuntamente; conseguentemente, non è necessario che venga soddisfatta almeno in parte ogni categoria di creditori (ad esempio, privilegiati, chirografari).

Le più recenti pronunce evidenziano e ribadiscono che l'individuazione di quella parziale soddisfazione – che insieme al "*requisito soggettivo*" previsto dall'articolo 142, comma 1, L.F., consente di accedere al beneficio dell'esdebitazione – deve essere fatta attraverso un'interpretazione in linea con il "*favor debitoris*" e anche con il "*favor*" per il corrispondente istituto unionale del "*discharge of debts*", che ha portato il Legislatore italiano a rimuovere il "*requisito oggettivo*" dalle "*condizioni per l'esdebitazione*" previste dall'articolo 280, Codice.

Secondo la giurisprudenza maggioritaria, la suddetta condizione oggettiva (pagamento dei crediti in parziale soddisfazione) si realizza anche quando alcune categorie di creditori non siano stati pagati nemmeno in minima parte, dovendosi intendere la "*parzialità*" riferita al numero totale dei creditori, e non, invece, alle categorie di crediti.

Tale ultimo indirizzo interpretativo è stato confermato e avvalorato dalla sentenza n. 27562/2024 emessa dalla Corte di Cassazione, investita della questione per presunta violazione e/o erronea applicazione dell'articolo 142, comma 2, L.F., e dell'articolo 12, preleggi.

Nel caso di specie, il socio illimitatamente responsabile di una Snc, dopo la chiusura del fallimento della società con ripartizione finale dell'attivo, proponeva istanza di esdebitazione ai sensi dell'articolo 142, L.F..

Tuttavia, nonostante l'esistenza delle condizioni di meritevolezza ex articolo 142, comma 1, L.F., al socio-ricorrente veniva negato, nel I e nel II grado di giudizio, di accedere all'esdebitazione.

Il socio-ricorrente, pertanto, ha fatto ricorso al giudice di legittimità affermando che: "*presupposto fondamentale – e imprescindibile – per ottenere il beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti è la meritevolezza del fallito, nel caso in esame pacifica*".

In tale occasione, la Corte, richiamando il suo consolidato indirizzo, ha anzitutto confermato che per la sussistenza del c.d. "*requisito oggettivo*", ai fini dell'esdebitazione è sufficiente che una parte dei debiti sia stata pagata in sede di ripartizione dell'attivo, rimettendo al prudente apprezzamento del giudice del merito la valutazione comparativa della consistenza di quella "*parte*" rispetto a quanto complessivamente dovuto.

Successivamente, ha precisato che il comma 2 dell'articolo 142, L.F., deve essere interpretato nel senso che, se ricorre il c.d. *"requisito soggettivo"*, il beneficio dell'esdebitazione va di regola concesso, a esclusione del caso in cui i creditori concorsuali non siano stati soddisfatti neppure in parte, ovvero siano stati soddisfatti in percentuale *"affatto irrisoria"*.

Ed è proprio su questa natura *"affatto irrisoria"* che la Corte di Cassazione ha voluto soffermarsi, per evidenziare che essa dev'essere riscontrata solo quando il concreto *"soddisfacimento"* non sia tale da rappresentare il relativo concetto nemmeno parzialmente, e comunque *"tenuto conto di tutte le risultanze della procedura"*.

Al riguardo, la definizione di soddisfacimento irrisorio – che giustifica il rigetto della richiesta di esdebitazione – resta parametrata a percentuali minime, e in effetti tali da considerarsi irrilevanti, per modo da poter essere ritenuta dal giudice del merito solo ove il concreto soddisfacimento, tenuto conto di tutte le risultanze della procedura, non sia tale da rappresentare il concetto neppure parzialmente.

Non può affermarsi, ha evidenziato la I Sezione della Suprema Corte, con ordinanza n. 15246/2022, che sia irrisoria, in rapporto al passivo nel suo complesso, la percentuale di soddisfacimento dei crediti privilegiati del 13,89%. A una simile percentuale, infatti, ha evidenziato la Suprema Corte, non è pertinente associare in sé e per sé il concetto di completa irrisorietà, neppure in base alla presa a parametro dell'intero passivo.

La condizione di soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, prevista dall'articolo 142, comma 2, L.F., deve intendersi realizzata anche quando talune categorie di creditori (nella specie, i creditori chirografari) non abbiano ricevuto alcunché in sede di riparto<sup>[1]</sup>.

## **Il recente arresto della Corte di Cassazione**

Con la sentenza n. 27562/2024, la Corte di Cassazione ha di recente chiarito che l'accertamento della natura *"affatto irrisoria"* in questione non deve in alcun modo ridursi alla registrazione del dato percentuale del soddisfacimento dei creditori: ciò, non tanto perché il comma 2 dell'articolo 142, L.F., si limita a escludere il beneficio ove non vi sia stata proprio soddisfazione, senza alcuna previsione di una soglia o misura minima di soddisfacimento, quanto, piuttosto, perché l'indirizzo nomofilattico prevalente ha considerato il prudente apprezzamento del giudice di merito come una valutazione che non può risolversi meramente come operazione matematica, ma deve considerare tutte le peculiarità e le proporzionalità di ogni singola procedura.

Afferma, infatti, che, essendo pacifico che il presupposto fondamentale e imprescindibile per ottenere il beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti è la meritevolezza del fallito, di tutte le risultanze della procedura di cui

bisogna necessariamente tenere in considerazione ai fini dell'ammissione al beneficio dell'esdebitazione, serve sicuramente tenere presente anche l'entità dell'attivo acquisito e di quello che è stato possibile liquidare, il numero dei creditori e l'ammontare dei costi prededucibili, senza fermarsi a rilevare l'irrisorietà della percentuale di soddisfazione dei creditori concorsuali.

Infatti, la condizione oggettiva si realizza anche quando talune categorie di creditori non sono stati pagati affatto, dovendosi intendere la parzialità rapportata al numero complessivo dei creditori e non anche alle specifiche categorie dei crediti; ragionando diversamente si andrebbe ad ammettere l'esdebitazione solo in presenza di una situazione patrimoniale che avrebbe consentito l'accesso al concordato, ovvero si andrebbe ad attribuire all'istituto un ruolo del tutto marginale.

Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, al debitore non dovrebbe essere negato il beneficio dell'esdebitazione a causa della scarsa consistenza del suo patrimonio, una volta che sia stato in ogni caso escluso che quella minore entità sia la conseguenza di sue eventuali condotte ostative, così come esplicate nel comma 1 dell'articolo 142, L.F..

### **Considerazioni conclusive**

L'individuazione della parziale soddisfazione che al ricorrere degli ulteriori presupposti soggettivi dà accesso al beneficio esdebitatorio, va interpretata in coerenza con il "*favor debitoris*" che ispira la norma interna e con il "*favor*" per l'omologo istituto unionale della *discharge of debts*, di cui al Titolo III della Direttiva *Insoveny*, che ha, infatti, indotto il Legislatore nazionale a eliminare il requisito oggettivo dalle condizioni per l'esdebitazione indicate nell'articolo 280, Codice.

Il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte stabilisce che, in conformità a quanto sancito nell'articolo 142, L.F., e alla *ratio* dell'istituto, l'esdebitazione dev'essere concessa al sussistere del requisito soggettivo della "*meritevolezza*" (mancanza di tutte le ragioni soggettive ostative), potendo negarsi unicamente quando, considerate tutte le circostanze concrete della procedura, il soddisfacimento dei creditori concorsuali risulti meramente simbolico.

La Corte, dunque, ha voluto evitare che un debitore, considerato "*meritevole*" ai sensi del comma 1 dell'articolo 142, L.F., possa essere escluso dal beneficio dell'esdebitazione a causa della scarsa consistenza del suo patrimonio, per ragioni di ordine meramente quantitativo, indipendenti dalle sue condotte.

Rispetto alla disciplina precedente, il nuovo Codice ha introdotto in materia alcune novità significative, quali la dichiarazione di esdebitazione del Tribunale operata d'ufficio se avviene in sede di chiusura della procedura, occorrendo, invece, la domanda del debitore qualora siano



trascorsi 3 anni e la procedura non sia ancora chiusa; ancora, il diritto del debitore di conseguire l'esdebitazione decorsi 3 anni dal momento dell'apertura della liquidazione e, ove la procedura si chiuda prima, la possibilità di ottenerla con il provvedimento di chiusura.

Ancora, la riduzione del periodo temporale minimo che deve intercorrere tra un'esdebitazione e l'altra: 5 anni, anziché gli 8 o 10 previsti precedentemente.

Inoltre, viene introdotto il limite massimo di 2 esdebitazioni; di non minor rilievo la possibilità di esdebitazione per le società, sia di persone sia di capitali, e soprattutto la previsione che l'esdebitazione della società ha effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

L'esdebitazione, dunque, non è più subordinata alla soddisfazione, anche parziale, dei creditori, pur essendo previsto, a tutela dei creditori, che se entro 4 anni dal decreto di ammissione del giudice sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al 10%, il beneficiario deve provvedere al pagamento dei debiti limitatamente alle sopravvenute utilità.

[\[1\]](#) Cassazione, sentenza n. 21985/2012, in Diritto fallimentare, 2013, II, pag. 154, con nota di A. Cerrato, *"Considerazioni critiche sulla c.d. "teoria estensiva" del "soddisfacimento parziale dei creditori concorsuali" ex articolo 142, capoverso, L.F., quale presupposto oggettivo per ottenere il beneficio dell'esdebitazione"*; Cassazione, sentenza n. 9767/2012, in Fallimento, 2012, pag. 1313, con nota di P. Bosticco, *"La suprema corte conferma l'interpretazione meno rigida dei requisiti di ammissibilità dell'esdebitazione"*.

## **Regolarizzazione dell'omesso versamento del saldo Iva 2024**

di **Alessandro Bonuzzi**

OneDay Master

### **Regimi iva speciali: modalità particolari di applicazione dell'imposta**

Scopri di più

Entro lo **scorso 17.03.2025** doveva essere effettuato il versamento del **saldo Iva 2024** risultante dal modello Iva 2025. La somma dovuta può essere:

- versata anche in forma **rateizzata**, con l'ultima rata del piano di rateizzazione da pagare **entro il 16.12.2025**;
- **differita** al termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi applicando una specifica maggiorazione. Segnatamente, il saldo Iva 2024 può essere **differito al 30.06.2025 con la maggiorazione dell'1,60%** oppure al 30.07.2025 con applicazione dell'ulteriore maggiorazione dello 0,40%.

#### **Il mancato versamento del saldo Iva 2024:**

- è punito con l'applicazione della sanzione prevista in caso di **omesso versamento** di cui all'[articolo 13, D.Lgs. 471/1997](#), pari al **25% dell'importo non pagato**, per effetto delle revisioni recate dal D.Lgs. 87/2024 pubblicato in attuazione della Riforma fiscale, applicabili dalle **violazioni commesse dall'1.9.2024**. Tuttavia, per i versamenti effettuati:
  1. entro il **14° giorno** dalla scadenza, è prevista una riduzione della sanzione base ridotta della metà (12,50%) in rapporto ai giorni di ritardo, pari allo **0,833% per ogni giorno di ritardo** (12,50%/15);
  2. con un ritardo **non superiore a 90 giorni**, la sanzione è pari alla metà della sanzione base pari quindi al 12,50% dell'imposta non versata;
- può essere regolarizzato tramite l'istituto del **ravvedimento operoso**, di cui all'[articolo 13, D.Lgs. 472/1997](#), potendo così beneficiare della **riduzione delle sanzioni** come risultante dalle modifiche introdotte ad opera del D.Lgs. 87/2024.

A tale ultimo riguardo, va ricordato che la **possibilità di regolarizzare la violazione dell'omesso versamento** mediante l'istituto del ravvedimento operoso viene meno a seguito della notifica della **comunicazione di irregolarità** (o avviso bonario) da parte dell'Agenzia delle entrate. In tal

caso è possibile al più **beneficiare della riduzione a 1/3 legata all'acquiescenza.**

Ad ogni modo, il **ravvedimento operoso garantisce** i seguenti sconti:

- riduzione a **1/10**, se la regolarizzazione interviene **entro 30 giorni dalla scadenza**, con la conseguenza che la sanzione risulta pari allo 0,0833% per ogni giorno di ritardo **fino al 14° giorno dalla scadenza**, mentre dal 15° al 30° giorno dalla scadenza la **sanzione è pari all'1,25%** (12,50%/10);
- riduzione a **1/9**, se la regolarizzazione interviene **dal 30° giorno al 90° giorno dalla scadenza**, con la conseguenza che la **sanzione risulta pari all'1,3889%** (12,50%/9);
- riduzione a **1/8**, se la regolarizzazione **interviene dal 91° giorno dalla scadenza**, ma entro il termine di **presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione**, con la conseguenza che la **sanzione risulta pari al 3,125%** (25%/8);
- riduzione a **1/7**, se la regolarizzazione interviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione **relativa all'anno della violazione**, con la conseguenza che la sanzione **risulta pari al 3,5714%** (25%/7).

Il ravvedimento operoso si **perfeziona** se unitamente all'imposta e alla **sanzione sono versati gli interessi legali**, con maturazione giorno per giorno.

Con il Decreto 10.12.2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16.12.2024, il Mef ha stabilito che *"la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile è fissata al 2 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2025"*. Pertanto, **dall'1.1.2025 il tasso di interesse legale annuo è passato dal 2,50% al 2%.**

**IMPOSTE SUL REDDITO*****Cripto-attività: richiesta maggiore trasparenza e regolamentazione dalla UE***

di Angelo Ginex

Convegno di aggiornamento

**Novità modello redditi persone fisiche**

Scopri di più

La **L. 207/2024** (c.d. Legge di Bilancio 2025), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 e in vigore dall'1° gennaio 2025, ha introdotto rilevanti **novità** in materia di **tassazione e rivalutazione** delle **cripto-attività**.

Nello specifico, la novella ha modificato il **regime di tassazione** eliminando, a partire dal 1° gennaio 2025, la **soglia di non imponibilità** di importo pari a 2.000 euro, nonché innalzando, **a decorrere dal 1° gennaio 2026**, la “vecchia” **aliquota al 33%**. Ha trovato conferma, solo per l'anno fiscale 2025, l'applicazione di **un'imposta sostitutiva pari al 26%** sui redditi diversi derivanti dall'alienazione di cripto-attività.

La citata riforma ha, altresì, previsto, ai fini della determinazione delle **plusvalenze e minusvalenze**, la facoltà di assumere per ciascuna **cripto-attività posseduta al 1° gennaio 2025**, in luogo del costo o del valore di acquisto, il **valore esistente a tale data**, determinato ai sensi dell'[articolo 9, Tuir](#), purché lo stesso sia **assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18%**. Tale imposta sostitutiva deve essere versata **entro il 30 novembre 2025** con possibile dilazione **fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo**, a partire dal 30 novembre 2025. Sull'importo delle rate successive alla prima sono **dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo**, da versare contestualmente a ciascuna rata.

Infine, con riferimento alle **cripto-attività possedute al 1° gennaio 2025**, è stabilito che l'assunzione, quale valore di acquisto, del valore esistente a tale data, **preclude il realizzo di minusvalenze utilizzabili**.

La possibilità di optare per la **rivalutazione onerosa** dei valori fiscali è vantaggiosa per coloro che detengono **cripto-attività**, il cui valore è aumentato rispetto al prezzo di acquisto iniziale oppure che non sono in grado di determinare con certezza o precisione il loro **valore di acquisto**, a causa della mancanza di informazioni chiare (ipotesi più che verosimile, se detenute da molti anni).

In tale contesto, occorre segnalare che, **in data 14 marzo 2025**, la **Commissione europea** ha

pubblicato **due regolamenti** che stabiliscono nuove normative sui mercati delle **cripto-attività**, con l'obiettivo di garantire **maggiore trasparenza e regolamentazione** in un settore in rapida e continua evoluzione.

I suddetti regolamenti si concentrano principalmente sulle **modalità di registrazione** degli **ordini** nel *book* di negoziazione e sulla **trasparenza** delle operazioni. In particolare, i prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono piattaforme di negoziazione sono ora **obbligati a rendere disponibili** all'autorità competente **dettagli precisi** riguardo al **contenuto**, al **formato** e agli **standard** dei dati relativi agli ordini.

Il **Regolamento delegato (UE) 2025/416** stabilisce che i prestatori di servizi devono conservare e rendere accessibili le informazioni sugli **ordini**, come l'identificazione delle **parti coinvolte** e il formato delle **registrazioni**. Ogni ordine deve contenere dati quali **l'identificazione delle persone fisiche e giuridiche**, il **codice identificativo** dell'ordine e **la data e l'ora di registrazione**. Per le **persone fisiche**, l'identificazione avverrà tramite un codice composto dalla **nazionalità** e dall'**identificativo nazionale**. Per le **persone giuridiche** e le **cripto-attività**, invece, l'identificazione seguirà un sistema normato specifico, con l'obbligo di registrare anche la validità e le eventuali restrizioni degli ordini.

Il **Regolamento delegato (UE) 2025/417** prevede, invece, la **trasparenza** nelle piattaforme di **negoziazione**, imponendo ai prestatori di servizi di pubblicare in modo chiaro e facilmente accessibile le normative operative delle loro piattaforme. Le **informazioni** relative a ciascuna operazione devono essere rese **pubbliche**, idealmente in tempo reale, ma comunque **entro trenta secondi** dalla conclusione dell'operazione. Questi obblighi sono volti a garantire che le operazioni sulle piattaforme siano trasparenti e comprensibili per gli utenti, con l'intento di creare un ambiente di mercato più sicuro e conforme.

In parallelo, la giurisprudenza italiana (cfr. **Cassazione n. 8269/2025**) si è confrontata con il fenomeno delle **cripto-attività**, in particolare in relazione alla **vendita di opere d'arte digitali tramite Non-Fungible Tokens (NFT)**. La Corte di cassazione ha stabilito che, nonostante la natura digitale degli NFT, questi rientrano comunque nella categoria di "*opere d'ingegno*" e, pertanto, i **proventi** derivanti dalla loro vendita sono **soggetti a tassazione**. Inoltre, la Suprema Corte ha chiarito che le cripto-attività, pur nella loro volatilità, sono beni immateriali con un valore economico riconosciuto e, pertanto, gli **incassi in cripto-attività** devono essere dichiarati come **reddito imponibile**.

Queste **decisioni e normative** segnano un passo importante verso l'integrazione delle **cripto-attività** nel **sistema economico e fiscale tradizionale**, affrontando le sfide poste dalla digitalizzazione e puntando a una maggiore chiarezza e uniformità nella regolamentazione del settore.

## ACCERTAMENTO

## ***Imprenditori agricoli alla prova delle indagini bancarie***

di **Silvio Rivetti**

Seminario di specializzazione

### **Controlli fiscali nell'agricoltura**

Scopri di più

Svolgere le attività di cui all'[articolo 2135, cod. civ.](#), non è sufficiente a **scudere gli imprenditori agricoli dagli accertamenti bancari** e dai relativi meccanismi presuntivi di ricostruzione dei maggiori redditi, esposti alla tassazione ordinaria in assenza di giustificazioni delle **movimentazioni da parte dei contribuenti**.

Sempre due sono i **macrosistemi di norme tributarie** che presiedono alla **tassazione dei soggetti agricoli**.

Il primo, di più immediato riferimento, è costituito dall'insieme delle **norme fiscali sostanziali disciplinanti i redditi agrari e dominicali**, [articoli 32 e ss., Tuir](#), che conducono, in via naturale, alla determinazione su **base forfettaria del reddito ritratto dagli imprenditori agricoli** all'esito dell'attività svolta sui fondi; impiegandosi, allo scopo, le risultanze catastali quali parametri di quantificazione dei redditi stessi. Tale sistema normativo, tuttavia, per quanto sia quello di più ovvia percezione, non compendia in via esclusiva il **tema della redditualità generale dei soggetti agricoli**.

Questi ultimi, infatti, a dispetto della **determinazione su base catastale** dei loro redditi fondiari, restano sempre e comunque esposti all'applicazione del secondo e più ampio **macrosistema di regole fiscali**, applicabili alla **generalità dei contribuenti**: quelle dell'accertamento tributario, per cui gli uffici finanziari hanno sempre la possibilità di individuare, in capo ai soggetti da essi controllati – agricoli inclusi – elementi e indici di capacità patrimoniale anche di **origine induttivo/presuntiva**, o di origine sintetica, che legittimano la tassazione in via ordinaria dei **maggiori redditi così ricostruiti** e non coordinati con quelli dichiarati, quand'anche di **natura agraria e forfettaria**.

In materia, giovi la riflessione sulla pacifica possibilità, come riconosciuta dalla giurisprudenza di Cassazione, di esperire anche nei confronti dell'imprenditore agricolo e del coltivatore diretto le indagini bancarie di cui all'[articolo 32, D.P.R. 600/1973](#), e all'[articolo 51, D.P.R. 633/1972](#), non essendo le stesse limitate ai soli titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, ma risultando esse applicabili alla generalità dei contribuenti (cfr. [Cassazione n. 29572/2018](#); [Cassazione n. 34704/2019](#)).

In questo quadro, per le recenti sentenze gemelle [Cassazione n. 5529/2025](#), [n. 5527/2025](#) e [n. 5526/2025](#) del 2 marzo 2025, la presunzione legale della disponibilità di maggior reddito, come desumibile dalle risultanze dei conti correnti bancari – compresi quelli facenti capo a soggetti terzi ma collegati all'agricoltore, con conseguente riferibilità a quest'ultimo delle movimentazioni fiscalmente rilevanti (potendo l'Amministrazione finanziaria dimostrare l'effettiva disponibilità, in capo al soggetto controllato, di tali conti, anche presuntivamente, cfr. [Cassazione n. 25663/2022](#), ovvero considerando sufficiente al riguardo l'esistenza di stretti legami familiari, cfr. [Cassazione n. 428/2015](#)) – opera nel senso che i **prelevamenti e versamenti effettuati su tali conti si considerano elementi positivi di reddito** anche per il **soggetto agricolo**; il quale sarà, allora, tenuto, come tutti gli altri contribuenti, a rendere dimostrazione, in forza di prova analitica e non meramente generica, che i **proventi desumibili dalle movimentazioni bancarie contestate non possono essere oggetto di tassazione**, ad esempio, perché riferiti a **operazioni non imponibili**, ovvero perché già considerati nelle dichiarazioni (cfr. [Cassazione n. 13112/2020](#)).

Non è, dunque, bastevole, per l'agricoltore, invocare semplicemente la **propria natura per potersi avvantaggiare**, in sede accertativa o contenziosa, a fronte della ricostruzione delle movimentazioni bancarie come effettuata dagli uffici finanziari, **del più favorevole regime fiscale che gli è proprio**. La giurisprudenza, Cassazione n. 2611/2015, impone inevitabilmente anche a tale soggetto, per quanto privo degli stringenti obblighi contabili paragonabili a quelli delle altre categorie imprenditoriali, di assolvere al **preciso onere probatorio** che la norma presuntiva dell'[articolo 32, D.P.R. 600/1973](#), gli attribuisce, di **rendere prova analitica** sia dal punto di vista della **qualificazione soggettiva** dei rapporti sottostanti, sia della **qualificazione oggettiva della causa degli accrediti**, in merito alla provenienza e alla destinazione delle singole movimentazioni bancarie poste in essere; potendo solo in tale caso disattivarsi la presunzione legale relativa di cui alla norma sopra citata, d'imponibilità delle operazioni non giustificate (presunzione che, proprio perché *"legale"*, non è qualificata e, quindi, prescinde del tutto e a favore del Fisco dai profili valutativi di gravità, precisione e concordanza). In tema, la Cassazione ribadisce in maniera costante non solo che non compete all'Amministrazione finanziaria, bensì al contribuente, **dimostrare che tutte le movimentazioni** che risultano dai rapporti bancari rispecchiano **operazioni riconducibili** (in questo caso, all'attività agricola: cfr. Cassazione n. 21420/2012); ma anche che, nel contesto in esame, non si può neppure elidere il **valore presuntivo dei prelevamenti bancari** ai fini della ricostruzione dei maggiori imponibili.

Per la Suprema Corte, infatti, all'esito della [sentenza n. 228/2014 della Corte Costituzionale](#), solo per i lavori autonomi **non può applicarsi la presunzione per cui i prelievi ingiustificati dai conti correnti bancari sono produttivi di reddito**; mentre tale presunzione è sempre e immediatamente riferibile, unitamente a quella afferente ai versamenti ingiustificati, ai titolari di reddito d'impresa, anche individuale, tra cui sono da annoverarsi pure gli imprenditori agricoli (vedasi, per i principi rilevanti e le implicazioni nell'ambito agricolo, le sentenze gemelle del 17 settembre 2024, [Cassazione n. 25004/2024](#) e [n. 24998/2024](#); nonché [Cassazione n. 34704/2019](#)).

Una conclusione, quest'ultima, che certo blinda a tutto tondo l'operatività della presunzione





ex [articolo 32, D.P.R. 600/1973](#); e tuttavia, se è pur vero che il giudice è chiamato a una verifica rigorosa dell'efficacia dimostrativa delle prove fornite dalla parte, riguardanti ogni singola movimentazione bancaria ([Cassazione n. 10480/2018](#)), nondimeno è da chiedersi se lo stesso giudice **non debba anche valutare sulla scorta di quale elemento di prova**, da esibirsi da parte dell'ufficio finanziario ai sensi dell'[articolo 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992](#), la natura dei maggiori redditi **derivanti da tali movimentazioni possa davvero essere ricondotta ad un'attività d'impresa** “*ulteriore*” ed “*effettiva*” rispetto a quella agricola ufficiale.



## ***Gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale***

di **Alessandra Mosca, Gian Luca Nieddu**

Seminario di specializzazione

### **Regime di adempimento collaborativo e tax control framework**

Strumenti pratici per la gestione del rischio e la governance fiscale

Scopri di più

L'incertezza, dovuta all'applicazione delle **norme relative alla fiscalità internazionale**, comporta numerose problematiche per le imprese che operano in ambito transfrontaliero, implicando, di conseguenza, una **ricaduta negativa sugli investimenti** e sulla crescita economica dei singoli Stati.

**Le controversie internazionali**, in ambito fiscale, possono verificarsi ogniqualvolta:

- nonostante la presenza di un trattato contro le doppie imposizioni (c.d. “*Double Tax Treaty*”) o strumenti di natura equivalente, **una delle giurisdizioni contraenti eserciti il potere impositivo**, in violazione delle norme previste all'interno dei trattati; ovvero
- si verifichi **disaccordo o incertezza in relazione alla corretta applicazione delle norme** dei trattati di cui sopra.

Tra i più importanti rischi cui conduce la **manca di risoluzione dei contrasti tra Stati**, derivanti dal fenomeno della c.d. “*double taxation*”, si annoverano:

- la creazione di **oneri fiscali eccessivi**;
- l'aumento di **inefficienze nei sistemi volti alla risoluzione delle controversie**.

Stante le difficoltà generate dalla presenza di fenomeni di doppia imposizione tra Stati ovvero di incertezza e disaccordo sull'interpretazione delle normative fiscali internazionali, gli organismi sovranazionali (*in primis*, OCSE e UE) e nazionali si sono attivati, al fine di prevedere sia **meccanismi di prevenzione** (accordi preventivi o *Advance Pricing Agreements* – APA), sia di **risoluzione amichevole delle controversie** (*Mutual Agreement Procedure* – MAP) volti a risolvere in maniera efficace ed efficiente le problematiche di cui sopra.

Nel presente contributo, si andranno ad analizzare i meccanismi di prevenzione (*e.g.*, APA) **previsti dall'ordinamento italiano**.

**Ambito oggettivo e avvio della procedura**

La normativa vigente in materia di accordi preventivi è contenuta nell'[articolo 31-ter, D.P.R. 600/1973](#), e ulteriori disposizioni attuative, con particolare riferimento alle modalità di instaurazione della procedura, sono state fornite dal [Provvedimento prot. n. 2016/42295 del 21 marzo 2016](#) del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Gli accordi preventivi possono avere ad **oggetto i seguenti ambiti**:

1. preventiva definizione in contraddittorio dei **metodi di calcolo del valore normale delle operazioni infragruppo** (c.d. *transfer pricing*) ai sensi dell'[articolo 110, comma 7, Tuir](#);
2. preventiva definizione in contraddittorio dei **valori di uscita o di ingresso** (e. *exit/entry tax*) in caso di **trasferimento della residenza**, rispettivamente, ai sensi degli [articoli 166 e 166-bis, Tuir](#);
3. applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'**attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione** in un altro Stato di un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente;
4. valutazione preventiva della **sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione** situata nel territorio dello Stato;
5. applicazione ad un caso concreto di **norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'erogazione o la percezione di dividendi, interessi e royalties** e altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti.

Per accedere alla procedura, le **imprese con attività internazionale indirizzano un'istanza al seguente ufficio**:

- **Direzione Centrale Grandi Contribuenti e Internazionale** – Settore Controllo
  - Roma, Via Giorgione, 106 – 00147 – Roma;
  - Sezione di Milano, via Manin, 25 – Milano.

L'istanza è redatta in carta libera e può essere inoltrata:

- a **mezzo raccomandata** con avviso di ricevimento;
- tramite **posta elettronica certificata** all'indirizzo: [dc.acc.accordi@pec.agenziaentrate.it](mailto:dc.acc.accordi@pec.agenziaentrate.it);
- attraverso **consegna diretta all'Ufficio**, che rilascia una ricevuta all'atto della presentazione.

Copia dell'istanza e della relativa documentazione sono prodotte anche **in formato elettronico**.

**Il contenuto della istanza di ammissione**

Il [Provvedimento n. 2016/42295](#) del 21 marzo 2016 detta istruzioni precise quanto al contenuto dell'istanza. In particolare, con specifico riferimento all'istanza avente ad oggetto il valore di libera concorrenza delle operazioni di cui al [comma 7 dell'articolo 110, Tuir](#), oltre agli elementi generici:

1. deve contenere una **sintetica descrizione delle operazioni** di cui al [comma 7 dell'articolo 110, Tuir](#), con indicazione dettagliata dei beni o servizi oggetto delle operazioni stesse;
2. deve indicare le **società non residenti** con le quali dette operazioni sono effettuate e le ragioni per le quali il rapporto intercorrente tra di esse e l'impresa residente configura una delle situazioni previste nel [comma 7 dell'articolo 110, Tuir](#);
3. deve illustrare i **criteri e i metodi di determinazione del valore normale** delle operazioni di cui al [comma 7 dell'articolo 110, Tuir](#) e le ragioni per cui i predetti criteri e metodi sono ritenuti conformi alla normativa e alla disciplina di riferimento;
4. può essere corredata dalla relativa **documentazione illustrativa**.

L'Ufficio, **entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza** (ovvero dall'ultimazione dell'ulteriore attività istruttoria necessaria a tal fine), valutata ed accertata la **sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi** (nonché delle ulteriori condizioni richieste), dichiara l'ammissibilità della stessa con **comunicazione inviata al soggetto istante**.

Ultimata l'attività istruttoria, l'Ufficio invita l'impresa a comparire per mezzo del legale rappresentante, ovvero di un procuratore, per verificare la **completezza delle informazioni fornite**, formulare eventuale richiesta di ulteriore documentazione e definire i termini di svolgimento del **procedimento in contraddittorio**.

### **Il contraddittorio ed il monitoraggio successivo all'accordo**

Il procedimento può articolarsi in più incontri e deve concludersi **entro 180 giorni dal ricevimento dell'istanza**.

Nello specifico, il procedimento si articola in due fasi:

- una **fase documentale**, nel corso della quale l'Ufficio svolge l'istruttoria, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili;
- una **fase operativa**, nel corso della quale l'Ufficio effettua, nei tempi concordati con l'impresa istante, uno o più accessi presso le sedi di svolgimento dell'attività o presso qualunque altro luogo di esercizio dell'attività medesima allo scopo di prendere diretta cognizione di elementi utili ai fini istruttori.

Di ogni attività, svolta in contraddittorio, è redatto processo verbale, copia del quale è rilasciata al soggetto istante.

Al termine dell'istruttoria, la procedura si perfeziona con la **sottoscrizione del responsabile dell'Ufficio** e del legale rappresentante (o di altra persona munita dei poteri di rappresentanza) dell'impresa, di un **accordo nel quale vengono individuati e definiti gli elementi oggetto dell'istanza**.

Al fine di verificare il rispetto dei termini dell'accordo sottoscritto e accertare il sopravvenuto mutamento delle **condizioni di fatto e di diritto costituenti presupposto delle conclusioni raggiunte in sede di accordo**, l'accordo stesso prevede, a carico dell'impresa, l'onere di:

**a) predisporre e mettere a disposizione dell'Ufficio**, periodicamente, ovvero **dietro specifica richiesta**, documentazione ed **elementi informativi**;

**b) consentire a funzionari dell'Agenzia delle entrate di accedere**, nei tempi concordati con l'impresa, presso la sede o i luoghi di svolgimento delle attività, allo **scopo di prendere diretta visione di documenti** e in generale di apprendere elementi informativi utili, **ai fini della verifica della documentazione di cui alla lettera a)**.

L'Ufficio può, comunque, durante il periodo di vigenza dell'accordo, invitare **l'impresa per fornire chiarimenti e documentazione utile ai fini della verifica dello stesso**.

Si segnala, poi, che il medesimo [Provvedimento n. 2016/42295](#) disciplina in modo specifico casi di violazione totale o parziale dell'accordo, nonché le circostanze che possono condurre alla necessità di una **modifica dell'accordo**.

### **Efficacia e rinnovo dell'accordo**

L'accordo acquista efficacia vincolante per entrambe le parti che lo hanno sottoscritto e rimane in vigore **per il periodo di imposta nel corso del quale è stipulato e per i quattro periodi di imposta successivi**. Il contribuente ha la facoltà di richiedere la retroattività dell'accordo al ricorrere di specifiche circostanze.

Tale possibilità è, infatti, subordinata al verificarsi di specifiche condizioni, **diverse a seconda che si tratti di accordi che non conseguano ad altri accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri** a seguito delle procedure amichevoli previste dagli accordi o dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni o, viceversa, che conseguano. In particolare:

a) con riferimento agli **accordi che non conseguono ad altri accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri** (e. [articolo 31-ter, comma 2, D.P.R. 600/1973](#)), il contribuente può decidere di retrodatare l'efficacia dell'accordo ad un periodo d'imposta precedente, ancora passibile di accertamento, a patto che nel periodo d'imposta considerato:

siano verificate le **medesime circostanze di fatto e di diritto alla base delle**

**quali si è raggiunto l'accordo;**  
non siano state **formalmente avviate attività di accertamento tributario** (*i.e.* accessi, ispezioni, verifiche, invio di questionari o altre) a carico del contribuente.

Al fine di perfezionare tale facoltà, **il contribuente potrebbe essere chiamato ad avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso o a presentare dichiarazioni integrative, in ogni caso senza applicazione di sanzioni amministrative.**

b) con riferimento agli **accordi che conseguono ad altri accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri** (e. [articolo 31-ter, comma 3, D.P.R. 600/1973](#)), oltre alle condizioni menzionate in riferimento agli accordi di cui al punto a, la possibilità di retrodatare l'efficacia dell'accordo è subordinata a **due ulteriori requisiti:**

il contribuente deve averne **fatto espressa richiesta al momento di presentazione dell'istanza** di accordo preventivo;  
le autorità competenti degli altri Stati esteri coinvolti **devono acconsentire a estendere l'accordo ad annualità precedenti.**

Anche in questo caso, qualora il perfezionamento dell'accordo preveda che il contribuente rettifichi il comportamento adottato, questi sarà tenuto al **ravvedimento operoso** o alla presentazione della **dichiarazione integrativa**, senza l'applicazione delle eventuali sanzioni amministrative.

L'impresa che intende **rinnovare i termini dell'accordo** ha l'onere, a pena di decadenza, di inoltrare all'Ufficio l'istanza di **rinnovo almeno 90 giorni prima della scadenza** e con le **modalità di accesso alla procedura stessa.**

Almeno 15 giorni prima della scadenza dell'accordo, l'Ufficio comunica l'avvio dell'istruttoria volta al rinnovo dell'accordo ovvero rigetta la richiesta con provvedimento motivato. Il procedimento di rinnovo si conclude con la firma di un accordo il cui contenuto recepisce gli esiti dell'istruttoria svolta.

### **Commissione di ammissione**

Il [comma 3-bis dell'articolo 31-ter, D.P.R. 600/1973](#), prevede, poi, che l'ammissibilità della richiesta di accordo preventivo sia subordinata al versamento di una commissione pari a:

- **10.000 euro**, nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia **inferiore a 100 milioni di euro**;
- **30.000 euro**, nel caso in cui il fatturato di cui sopra sia compreso tra **100 e 750 milioni di euro**;

- **50.000 euro**, qualora il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia **superiore a 750 milioni di euro**.

Tali commissioni sono ridotte alla metà **nel caso in cui la richiesta riguardi un mero rinnovo dell'accordo**.

### **Considerazioni finali**

In conclusione, gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento risultano essere uno strumento chiave per **prevenire** in maniera trasparente ed efficace le controversie che potrebbero generarsi in materia di doppia imposizione: questo strumento può proficuamente integrarsi con altri strumenti di *risk management* come la ***Transfer Pricing Documentation***, che consente la disapplicazione delle sanzioni amministrative in caso di contestazioni sui prezzi di trasferimento, dimostrando una **consona allocazione dei profitti tra le giurisdizioni fiscali coinvolte**.

Inoltre, diretta è la connessione anche con il **MOG231**, allorquando esso affronta le procedure e strutture di presidio per far fronte ad eventuali reati derivanti dalla violazione di norme tributarie, nonché con il **(TCF)** che testimonia, dunque, un atteggiamento proattivo dell'impresa in una relazione "*ex ante*" e di dialogo con l'Amministrazione finanziaria.

Concludendo, l'interazione di questi strumenti rafforza il controllo dei rischi legali, fiscali e reputazionali, contribuendo alla creazione di valore per gli *stakeholder* e alla **sostenibilità a lungo termine dell'impresa**.

**RASSEGNA AI**

## ***Risposte AI sulle novità del bilancio d'esercizio 2024***

di **Mauro Muraca****Esperto AI****L'Intelligenza Artificiale  
al servizio del tuo Studio**

scopri di più &gt;



La settimana scorsa si è tenuta la **giornata del Master breve Euroconference** dedicata al **Bilancio 2024** (e all'analisi dei nuovi principi contabili), nel corso del quale sono **state approfondite diverse novità**, tra le quali:

- la **revisione dell'OIC 5**;
- l'**affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta**;
- i **nuovi limiti dimensionali per il bilancio consolidato**;
- la **rendicontazione di sostenibilità**.

Abbiamo interrogato il nostro sistema di intelligenza artificiale, ponendo alcuni dei quesiti formulati in diretta dai partecipanti; **tuttavia, prima di riportare le principali risposte**, informiamo che è stata rilasciata una **importante novità** che consente di sfruttare al meglio il **potenziale del nostro sistema di Intelligenza artificiale**, grazie alla nuova funzionalità **“Esperto AI e trova la risposta nell'ambito delle fonti ufficiali”**, a cui è possibile accedere cliccando in calce alla chatbot.

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)**società di persone che ha in pancia ora solo debiti tributari posso chiudere la liquidazione e i debiti tributari residui vengono accollati direttamente ai soci: E' possibile?**

La chiusura della liquidazione di una società di persone con debiti tributari residui comporta il trasferimento delle obbligazioni societarie ai soci. I soci di una società di persone (S.n.c. e S.a.s.) rispondono illimitatamente, con il limite della responsabilità che riguarda i soci accomandanti.

- La società non può ritenersi estinta fin quando sono pendenti rapporti giuridici o contestazioni giudiziarie.
- Con la cancellazione, la società si estingue sul piano giuridico e le obbligazioni societarie si trasferiscono ai soci.
- I soci di una società di persone rispondono illimitatamente per le obbligazioni sociali, mentre i soci accomandanti rispondono entro i limiti di quanto percepito in sede di riparto finale di liquidazione.
- La responsabilità dei soci varia a seconda che fossero o meno illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali.

**Conoscenza utilizzata**

- Liquidazione società di persone: rapporti pendenti alla chiusura della liquidazione



Utilizza “Esperto AI” e trova la risposta nell'ambito delle fonti ufficiali

Invia

Utilizzando questa nuova funzione sarà possibile, pertanto, **far lavorare il sistema di**



**intelligenza artificiale**, non solo all'interno del **perimetro delle schede autorali** (curate dai professionisti del Centro Studi Euroconference), ma anche **nell'ambito delle fonti ufficiali**: prassi **Agenzia delle entrate** e **Giurisprudenza di legittimità**.

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole fonti comprese nelle licenze attive)

**società di persone che ha in pancia ora solo debiti tributari posso chiudere la liquidazione e i debiti tributari residui vengono accollati direttamente ai soci: E' possibile?**

Sì, è possibile chiudere la liquidazione di una società di persone che ha solo debiti tributari residui, e questi debiti vengono accollati direttamente ai soci. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha stabilito che, dopo l'estinzione della società, le obbligazioni tributarie non si estinguono ma si trasferiscono ai soci. I soci rispondono illimitatamente dei debiti sociali, secondo il regime di responsabilità vigente durante la vita della società. Pertanto, l'ente impositore può notificare gli atti impositivi relativi ai debiti della società direttamente ai soci, che ne rispondono illimitatamente o nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione.

- Le obbligazioni della società non si estinguono con la cancellazione dal registro delle imprese, ma si trasferiscono ai soci.
- I soci rispondono illimitatamente dei debiti sociali, secondo il regime di responsabilità vigente durante la vita della società.
- L'ente impositore può notificare gli atti impositivi relativi ai debiti della società direttamente ai soci.

**Conoscenza utilizzata**

- [V - Tributaria, Ordinanza n. 34864 del 13 dicembre 2023](#)
- [V - Tributaria, Ordinanza n. 13051 del 13 maggio 2024](#)
- [V - Tributaria, Sentenza n. 17398 del 24 giugno 2024](#)
- [V - Tributaria, Ordinanza n. 5134 del 27 febbraio 2025](#)

Invia

Riproponiamo di seguito, alcune delle **risposte più significative rese dal nostro sistema di intelligenza**, con riferimento ad alcuni argomenti oggetto della giornata di **Master breve dedicata al bilancio 2024**.

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

**Quali sono le riserve che possono essere affrancate?**

- I saldi attivi di rivalutazione.
- Le riserve in sospensione d'imposta.
- I fondi in sospensione d'imposta.

Queste riserve devono essere esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e residuare al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024.

Non è prevista alcuna specifica esclusione per le riserve e i fondi in sospensione d'imposta.

Le riserve iscritte per effetto di una rivalutazione esclusivamente civilistica non possono assumere la qualifica di "riserve in sospensione d'imposta" e quindi non possono essere oggetto di affrancamento.

È possibile procedere con un affrancamento parziale delle riserve.

Con il versamento dell'imposta sostitutiva del 10% dell'ammontare affrancato, la riserva assume la qualifica di riserva libera, distribuibile e non imponibile per l'impresa che opera l'affrancamento.

Nel caso di affrancamento di una riserva di utili in sospensione d'imposta, la medesima diviene liberamente disponibile, con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 47, comma 1, [Tuir](#).

Per i soci di società di capitali, l'affrancamento non libera la tassazione in capo ai soci al momento della distribuzione della riserva affrancata.

Nel caso di società di persone, l'affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta determina un effetto "liberatorio" per i soci.

**Conoscenza utilizzata**

- [MB26 13G - Nuovo reddito d'impresa: la riduzione del doppio binario](#)
- [MB26 10G - Le novità del reddito d'impresa e delle operazioni straordinarie](#)
- [12/02/2025 - Novità fiscali in materia di fusione di società introdotte dal decreto di riforma lres/lrpef](#)



Utilizza "Esperto AI" e trova la risposta nell'ambito delle fonti ufficiali



I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autoriali comprese nelle licenze attive)

**Riserva di rivalutazione in sospensione di imposta L. 185/2008 (è stato pagato il 3%), può ora essere affrancata con l'imposta sostitutiva del 10%?**

La riserva di rivalutazione in sospensione di imposta, creata ai sensi della L. 185/2008 con il pagamento del 3% di imposta sostitutiva, può ora essere affrancata con il pagamento di un'ulteriore imposta sostitutiva del 10%.

Questa possibilità è prevista dal [D.Lgs. 192/2024](#), che introduce l'affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta tramite il pagamento di un'imposta sostitutiva del 10%, da versare in quattro rate annuali.

La norma non distingue tra i saldi attivi da rivalutazione e le altre riserve in sospensione di imposta, configurando per tutte le riserve in sospensione una unica aliquota di imposta sostitutiva pari al 10%.

Operare un affrancamento della riserva significa rimuovere lo status di sospensione d'imposta gravante su di essa, rendendola liberamente distribuibile senza generare alcun ulteriore aggravio d'imposta in capo alla società al momento della distribuzione.

È importante considerare che l'imposta sostitutiva è indeducibile e contabilmente può essere portata a decremento della riserva affrancata.

Inoltre, la presunzione assoluta di distribuzione di riserve di utili prevista dall'[articolo 47, Tuir](#), implica che, una volta affrancata, la riserva sarà considerata prioritariamente distribuita rispetto alle altre riserve.

**Conoscenza utilizzata**

- [MB26 10G - Le novità del reddito d'impresa e delle operazioni straordinarie](#)



Utilizza "Esperto AI" e trova la risposta nell'ambito delle fonti ufficiali

Invia

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autoriali comprese nelle licenze attive)

**affranco oggi una riserva in sospensione di imposta pagando la prima rata, quando posso distribuire la riserva affrancata?**

La distribuzione della riserva affrancata può avvenire nei primi mesi del 2025, prima del versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva, senza che tale evento generi inibizione all'affrancamento né tassazione in capo alla società.

La riserva, purché esistente alla data del 31.12.2024, potrà essere distribuita nel corso dei primi mesi del 2025.

Il perfezionamento dell'affrancamento si realizza con la presentazione della dichiarazione dei redditi contenente i dati e gli elementi per la determinazione del relativo tributo.

Il mancato versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva non comporta l'inefficacia della scelta, bensì l'iscrizione a ruolo del debito.

La riserva affrancata torna ad avere le caratteristiche fiscali che si sarebbero manifestate se non fosse stata dichiarata "in sospensione di imposta".

In sintesi:

- La riserva può essere distribuita nei primi mesi del 2025.
- Il perfezionamento dell'affrancamento avviene con la presentazione della dichiarazione dei redditi.
- Il mancato versamento della prima rata non annulla l'affrancamento.
- La riserva affrancata torna alle sue caratteristiche fiscali originarie.

**Conoscenza utilizzata**

- [MB26 10G - Le novità del reddito d'impresa e delle operazioni straordinarie](#)
- [17/02/2025 - Bozze modelli redditi 2025: affrancamento delle riserve in sospensione](#)



Utilizza "Esperto AI" e trova la risposta nell'ambito delle fonti ufficiali

Invia

**SCENARIO PROFESSIONI**

## ***Cerato e Caratti: focus su fisco e lavoro a “Scenario delle professioni: oggi e domani”***

di **Simona D'Alessio** - Giornalista

13 MAGGIO DIGITAL | EVENTO ACCREDITATO

#scenarioprofessioniz2025

DIGITAL | CERNOBIO 14 MAGGIO

### **Lo Scenario delle Professioni: oggi e domani**



Un ventaglio di opportunità formative per Commercialisti, Consulenti del lavoro e Avvocati nel quadro di “Scenario professioni: oggi e domani”, l’iniziativa promossa da Ambrosetti, TeamSystem e Euroconference, che si **terrà il 13 e il 14 maggio** prossimi, in parte in presenza a Villa Erba a Cernobbio (Como) ma soprattutto **in diretta streaming**. Il direttore scientifico del Centro Studi Tributari di Euroconference **Sandro Cerato**, anticipa che nello spazio “*La fiscalità che cambia tra riforme, normative europee e innovazione tecnologica*” approfondirà «**l’attuazione della riforma fiscale**, con particolare riferimento alle nuove regole di determinazione del reddito di lavoro autonomo e alle modifiche finalizzate a favorire le aggregazioni professionali». E, sottolinea, «la scelta di trattare questi argomenti trova la sua ragione nella rilevanza delle modifiche alla disciplina fiscale del reddito di lavoro autonomo e nell’introduzione della neutralità fiscale delle operazioni straordinarie anche per i professionisti».

Quanto al direttore scientifico del Centro Studi Lavoro e Previdenza di Euroconference **Luca Caratti** evidenzia che «il mondo del lavoro sta vivendo oggi una nuova profonda trasformazione guidata da **riforme normative** (il Collegato Lavoro su tutte, legge 203/2024) e rapide evoluzioni digitali e tecnologiche orientate alla sostenibilità ed alla responsabilità sociale. A ciò si aggiunga l’opera del Legislatore, italiano ed europeo, volta a disciplinare un ambito caratterizzato da elementi di novità che incidono anche sul modello organizzativo dell’impresa», dunque, ritiene che tale scenario stia «ridefinendo le strategie aziendali, nonché le politiche occupazionali considerato pure che la maggior parte dei posti di lavoro di nuova creazione richiederà competenze sempre più elevate».

Pertanto, nello spazio dell’evento dal titolo “*Il futuro del Lavoro: innovazione, sostenibilità e regolamentazione tra evoluzioni giuslavoristiche e sfide tecnologiche*” verrà esaminato il **Collegato Lavoro** «che ha concretizzato la fattispecie normativa delle dimissioni per fatti concludenti analizzando alcune casistiche» e, poi, sarà importante «valutare e interpretare i parametri ESG (Environmental, Social, Governance)» che, aggiunge, «non significa esclusivamente indurre a positivi cambiamenti nella società ma anche, mediante un sistema di welfare aziendale di

successo, migliorare la produttività ed il benessere dei lavoratori. Ritenendo che non sia più rinviabile l'approccio ad un percorso ESG si è pensato, quindi, di riflettere sul **ruolo centrale di professionisti e imprenditori nell'ambito sociale e della governance aziendale** approfondendo così quali potranno essere le future tendenze e i cambiamenti attesi», spiega Caratti.

Oramai, s'inserisce Cerato, l'appuntamento di Cernobbio «è divenuto una tradizione per il mondo professionale ed è un'occasione per i professionisti che prestano la loro consulenza alle aziende per comprendere le tendenze del mercato imprenditoriale e professionale. L'avanzamento delle nuove tecnologie e, in particolare, dell'utilizzo dell'**intelligenza artificiale**, offre importanti opportunità ai professionisti che intendono evolversi e svilupparsi», dunque si aspetta che i Commercialisti, i Consulenti del lavoro e gli Avvocati «possano maturare maggior consapevolezza della necessità di "cambiare" il proprio approccio alla professione. Il mio auspicio è che i professionisti mantengano la convinzione che **la formazione resti al centro della propria attività**».

Guardando all'iniziativa di maggio, la nuova formula prevista per quest'anno, con un appuntamento doppio, «consentirà una ancora maggiore partecipazione degli esponenti delle categorie economico-giuridiche (professionisti e imprenditori) del nostro Paese, con un coinvolgimento anche dei rappresentanti delle Istituzioni», con le quali esprime l'auspicio che il confronto «evidenzi ancora una volta come i professionisti svolgano, con trasparenza e competenza, un ruolo cruciale nella mediazione tra Pubblica amministrazione e cittadini».

Sulla stessa linea s'interseca Caratti giacché, dichiara, «l'incontro tra i professionisti, le istituzioni e il mondo accademico può creare quel giusto "mix" di cultura e di indirizzo che tutti noi possiamo utilizzare quale "driver" per il nostro futuro professionale. In particolare, la politica può darci indicazioni sia sull'evoluzione della normativa fiscale, sia sulla regolamentazione per un corretto utilizzo dell'intelligenza artificiale, mentre il mondo accademico può farci comprendere al meglio l'utilità delle tecnologie».

Infine, secondo Caratti, «i professionisti, in particolare i Consulenti del lavoro, sono osservatori privilegiati del mercato del lavoro e possono quindi interrogarsi per poi proporre alle istituzioni un modello lavorativo e di sviluppo che tenga in particolare considerazione i giovani e i temi delle pari opportunità. Oltre a ciò, stante anche la nuova organizzazione del lavoro», è dell'opinione che «potrebbe esser offerto un contributo per ripensare al lavoro agile, alla semplificazione normativa e alla ridefinizione della norma sui premi di produttività detassati affinché non siano legati al concetto di mero incremento degli indicatori». E non bisogna «dimenticare che l'intelligenza artificiale sta profondamente cambiando l'approccio al lavoro professionale, soprattutto nei tempi e nella modalità di gestione, e occorre pertanto non farsi trovare impreparati sull'uso delle nuove tecnologie che potrà far perdere posti di lavoro ma certamente ne creerà di nuovi, considerando che quella generativa sarà un complemento, e non un sostituto dei lavoratori», conclude.